

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 352 DEL 18/02/2011

OGGETTO: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE" DELLA L.R. 40/2010 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2011/2013). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI."

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, sottolinea come la crisi finanziaria internazionale degli anni 2009 e 2010 abbia provocato effetti negativi anche sull'economia della nostra Regione, che perdurano in maniera significativa alle soglie dell'anno 2011, anche se sono visibili i primi segnali di un rafforzamento economico che potrebbe tradursi in una futura ripresa.

Rileva che gli effetti negativi in questione sono stati mitigati, in ambito locale, dalle misure anti-crisi per l'anno 2009 approvate con la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 ad oggetto " Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese", che ha dettato misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale, e con la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 ad oggetto "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi", come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 ad oggetto "Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2", che ha prorogato gli interventi anti-crisi previsti dalla disciplina dell'anno 2009 all'anno 2010.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2009 e n. 434 del 19 febbraio 2010, che hanno stabilito le modalità applicative rispettivamente dell'art. 7 della soprarichiamata l.r. 1/2009 e dell'art. 4, comma 2, della citata l.r. 2/2010, relative alla esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato, per l'anno 2009 e per l'anno 2010.

Sottolinea che la proroga degli interventi anti-crisi 2009 e 2010 a tutto l'anno 2011 si è resa necessaria per permettere il rafforzamento della situazione economica e un significativo supporto al successivo sviluppo.

Evidenzia a tal proposito che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.", che al capo I del titolo II proroga, per l'anno 2011, le misure di contrasto alla crisi, predisposte dalla Regione per il 2010.

Precisa che l'art. 6 di tale legge prevede, al comma 2, che gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010 siano prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste, vale a dire che le famiglie a basso reddito possano beneficiare, in deroga alle normative vigenti, dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato e che sia la Giunta regionale a definire, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le ulteriori modalità attuative di tali disposizioni.

Rileva pertanto la necessità che, per il perseguimento delle finalità di cui alla soprarichiamata disposizione, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano, con le modalità dell'intesa di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un apposito accordo.

Sottolinea l'opportunità che l'esenzione interessi, anche per l'anno 2011, la sola abitazione principale del nucleo familiare beneficiario e che la stessa sia assoggettata a formale domanda, corredata di specifica documentazione.

Sottolinea, altresì, che il medesimo articolo 4 della l.r. 2/2010, prorogato per l'anno 2011, prevede che l'esenzione spetti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 1/2009, vale a dire aventi i requisiti di reddito stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Richiama, pertanto, la deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1", con la quale sono stati stabiliti i requisiti per beneficiare degli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 e la relativa documentazione da allegare alla domanda, consistente nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla quale risultino le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11/1999, le pensioni non soggette a IRPEF e i redditi prodotti all'estero percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Ritiene opportuno, in relazione ad alcune fattispecie di difficile applicazione ed interpretazione, stabilire anche per l'anno 2011 criteri uniformi cui i Comuni dovranno attenersi.

Propone, in particolare, per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, che:

1. i nuclei familiari, che abbiano beneficiato dell'esenzione per l'anno 2009 e/o per l'anno 2010 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità, non debbano allegare alla domanda una nuova DSU;
2. i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvedano a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
3. il Servizio famiglia e politiche giovanili provveda alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetta ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici.

Fa presente che la concessione di tali esenzioni, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni.

Precisa che, per gli anni 2009 e 2010, le minori entrate sui bilanci comunali degli Enti locali, derivanti dall'applicazione della normativa che ha introdotto le misure anti-crisi in questione, hanno trovato compensazione in sede di assestamento del bilancio regionale, mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni.

Rileva l'opportunità di prevedere anche per l'anno 2011, in analogia a quanto verificatosi negli anni 2009 e 2010, la possibilità, per i Comuni interessati da richieste di

esenzione tariffaria e tributaria, di beneficiare di misure compensative per i mancati introiti mediante risorse di finanza locale, da definirsi ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 48/95 e successive modificazioni.

Richiama la l.r. 48/1995 “Interventi regionali in materia di finanza locale” e successive modificazioni.

Evidenzia la necessità di definire la compensazione secondo le modalità previste da tale norma, rinviando, in particolare, alla legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione il finanziamento di tale spesa.

Propone di approvare, a tal fine, contestualmente alla presente deliberazione, i modelli:

- A1 “Certificazione anno 2011 relativa ai mancati introiti presunti della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”;
- A2 “Certificazione anno 2011 relativa ai mancati introiti definitivi della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

richiamate le leggi regionali 23 gennaio 2009, n. 1, 18 gennaio 2010, n. 2 e 15 febbraio 2010, n. 4;

visto l’art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40;

vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

vista l’intesa espressa dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 15 febbraio 2011, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998, e comunicata con nota prot. n. 971 del 16 febbraio 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di stabilire le seguenti modalità applicative dell'art. 6, comma 2, della l.r. 40/2010, che proroga gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010:

- a) beneficiano dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato i nuclei familiari aventi i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1";
- b) l'esenzione opera per la sola abitazione principale dei nuclei familiari di cui al punto a) e per l'annualità 2011;
- b1) per il servizio idrico integrato, nel caso in cui l'utenza sia relativa a più unità immobiliari ed in ogni caso in cui il corrispettivo per il servizio non sia direttamente imputabile al nucleo familiare richiedente, la misura dell'esenzione è determinata dai Comuni applicando all'annualità 2011 le modalità e le quote di riparto delle medesime spese per l'anno 2010 risultanti dal verbale dell'assemblea dei condomini. In caso di assenza del verbale, o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione è pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari per l'annualità 2011, dato dal rapporto tra il totale dovuto dall'utenza ed il numero di unità immobiliari servite dalla stessa;
- c) per beneficiare dell'esenzione i nuclei familiari di cui al punto a) devono presentare domanda al Comune di attuale residenza dal 1° marzo al 16 maggio 2011, la quale deve essere corredata della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1", salvo il caso di cui al punto e1);
- d) nel caso di cessazione o di cambio di residenza durante l'anno 2011, l'esenzione è concessa proporzionalmente dal/i Comune/i interessato/i; nel caso di cambio di residenza nell'ambito del territorio regionale, i nuclei familiari di cui al punto a) devono ripresentare domanda al nuovo Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della pratica di variazione di residenza;
- e) per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini:
 - e1) i nuclei familiari, che abbiano beneficiato dell'esenzione per l'anno 2009 e/o per l'anno 2010 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità, non dovranno allegare alla domanda una nuova DSU;
 - e2) i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
 - e3) il Servizio famiglia e politiche giovanili provvederà alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici;

- f) i Comuni interessati da richieste di esenzione potranno beneficiare di misure compensative per i mancati introiti mediante risorse di finanza locale, da definirsi ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 48/1995 e successive modificazioni;
- g) per la determinazione dei mancati introiti, gli enti di cui alla lettera f) dovranno certificare al Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile il mancato introito presunto per l'anno 2011 presentando apposita richiesta entro il 15 giugno 2011 (modello allegato A1) e, successivamente, al fine di verifica e di eventuali conguagli, dovranno rendicontare il mancato introito definitivo per l'anno 2011 entro il 16 maggio 2012 (modello allegato A2).

Comune di _____

Al Dipartimento Enti locali,
Servizi di Prefettura e Protezione civile
Direzione Finanza e Contabilità degli Enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

**CERTIFICAZIONE ANNO 2011
RELATIVA AI MANCATI INTROITI PRESUNTI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __.__.2011 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 6, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie" della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali."

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2011, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **presunto**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)

Comune di _____

Al Dipartimento Enti locali,
Servizi di Prefettura e Protezione civile
Direzione Finanza e Contabilità degli Enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

**CERTIFICAZIONE ANNO 2011
RELATIVA AI MANCATI INTROITI DEFINITIVI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __.__.2011 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 6, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie" della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali."

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2011, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **definitivo**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)